



ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI COSENZA



Via G. Gronchi, 4 - 87100 Cosenza

Tel. e Fax 0984-391692

Codice Fiscale: 80000170789



Ministero della Giustizia

Sito: <http://ordinecosenza.conaf.it/>

mail: ordinecosenza@conaf.it

PEC: protocollo.odaf.cosenza@conafpec.it

Regolamento di riscossione dei contributi dovuti dagli iscritti.

Approvato nell'assemblea del 17/12/2022

in attuazione dell'articolo 7 (“*riscossione dei contributi*”, *previsti dall'articolo 13, lettera l), e dall'articolo 26, lettera g), della legge 7 gennaio 1976, n. 3 - modificata ed integrata dalla legge 10 febbraio 1992 n. 152).*

Sommario

Articolo 1 - Premessa	3
Articolo 2 - Oggetto	3
Articolo 3 - Funzione dei contributi	3
Articolo 4 - Soggetti destinatari	3
Articolo 5 – Determinazione del contributo annuo	3
Articolo 6 – Modalità di pagamento del contributo annuo	4
Articolo 7 – Termine per il pagamento del contributo annuo.....	5
Articolo 8 – Determinazioni per il ritardato pagamento dei contributi	5
Articolo 9 - Rapporti tra Consiglio dell’Ordine e Consiglio di Disciplina.....	6
Articolo 10 - Deferimento al Consiglio di Disciplina.....	6
Articolo 11 - Sospensione dall’albo per morosità – Revoca della sospensione a seguito di pagamento.....	6
Articolo 12 – Cancellazione	7
Articolo 13 - Inesigibilità	7
Articolo 14 - Entrata in vigore	7



Articolo 1 - Premessa

Considerato che:

ogni anno il numero dei colleghi inadempienti, cioè di coloro che non versano, o lo fanno in ritardo, il contributo di iscrizione, aumenta in modo preoccupante;

la segreteria versa la quota associativa al CONAF e alla Federazione Regionale anche per gli iscritti che non versano il contributo annuale di iscrizione, creando un disavanzo che ogni anno aumenta in modo considerevole;

tale comportamento viola la legge ed è per questo sanzionabile, indecoroso sotto il profilo deontologico nei confronti dei colleghi che provvedono regolarmente a quanto stabilito dalle norme di seguito indicate.

Al fine di intraprendere un percorso condiviso e coerente il Consiglio dell'Ordine ha redatto il presente regolamento da sottoporre all'assemblea per l'approvazione.

Articolo 2 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione dei contributi annuali da parte degli Iscritti nonché le modalità di gestione del mancato versamento, ivi compreso il deferimento al Consiglio di Disciplina per l'applicazione delle relative sanzioni.

Come previsto dall'art. 7 (riscossione dei contributi) della legge 7 gennaio 1976, n. 3 - modificata ed integrata dalla legge 10 febbraio 1992 n. 152

Articolo 3 - Funzione dei contributi

I contributi costituiscono le entrate del bilancio del Consiglio dell'Ordine e sono finalizzati a garantire il funzionamento, l'autonomia gestionale ed il perseguimento degli scopi istituzionali dell'ente.

Articolo 4 - Soggetti destinatari

Il contributo dovuto dall'Isritto all'Ordine Professionale ha natura legale ed è obbligatori. La delibera di accoglimento della domanda di iscrizione fa nascere a favore del Consiglio dell'Ordine il diritto alla riscossione del contributo e l'obbligo di pagamento a carico dell'iscritto all'Ordine. Il contributo è annuale ed è dovuto per anno civile. Qualunque sia, nel corso dell'anno, la data dell'iscrizione esso è dovuto per l'intero anno. Il contributo è unico e non frazionabile in funzione dei periodi di permanenza dell'iscrizione nell'anno; l'obbligo del pagamento del contributo permane per tutto il periodo di iscrizione all'Albo.

Articolo 5 – Determinazione del contributo annuo

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Cosenza, nell'ultima seduta utile di ogni anno (entro il 31/12 di anno), può stabilire, con riferimento al bilancio di previsione e del bilancio diverifica, al 31 dicembre dell'anno in corso, il contributo previsto dall'Art. 13 ⁽¹⁾ della legge 7/1/1976, n. 3 - modificata ed integrata dalla legge 10/2/1992 n. 152, fatte salve le determinazioni del Consiglio della Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e Forestali della Calabria in applicazione dell'art. 21 quater ⁽²⁾ della stessa Legge e del CONAF in applicazione dell'art. 26 ⁽³⁾ della suddetta legge n. 3/76 e succ. mod. ed int.

Alla data dell'approvazione del presente regolamento le quote sono le seguenti :

€ 200,00 per i liberi professionisti che esercitano l'attività professionale;

€ 250,00 per le società di professionisti;

€ 130,00 per gli iscritti con annotazione a margine

Articolo 6 – Modalità di pagamento del contributo annuo

Tutti gli iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Cosenza provvederanno al pagamento del contributo, stabilito secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento, mediante bollettino postale premarcato recapito al proprio indirizzo di residenza e utilizzando la piattaforma Pago PA.

In presenza di quote differenziate l'iscritto che intende fruire della riduzione, entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di competenza, dovrà produrre richiesta documentata circa lo stato giuridico professionale

Note

(1) Art. 13 - Attribuzioni del consiglio

"Il consiglio, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni: omissis l) stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine, un contributo annuale, una tassa per l'iscrizione nell'albo ed una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari";

(2) Art. 21-quater - Funzioni degli organi della Federazione Regionale

"È di competenza dell'assemblea della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali: omissis b) determina la misura annuale dei contributi a carico degli ordini e i criteri di riparto";

(3) Art. 26 - Attribuzioni del consiglio dell'ordine nazionale

"Il consiglio dell'ordine nazionale, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni: omissis g) determina, nei limiti necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento, la misura del contributo annuo da corrispondersi da parte degli iscritti agli albi";



Articolo 7 – Termine per il pagamento del contributo annuo

Tutti gli iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Cosenza, provvederanno al pagamento del contributo, stabilito secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento, in attuazione dell'art. 13 lettera l) e art. 26 lettera g), della legge 7 gennaio 1976, n. 3 - modificata ed integrata dalla legge 10 febbraio 1992 n. 152, con le modalità di cui all'art. 6 del presente regolamento entro il 31 marzo di ogni anno.

Articolo 8 – Determinazioni per il ritardato del pagamento dei contributi

Qualora, trascorso inutilmente il termine di cui all'art. 7 del presente regolamento, il Professionista non abbia prodotto osservazioni, e/o non abbia provveduto al pagamento, il Consiglio dell'Ordine, con proprio deliberato, procederà alla riscossione coattiva del contributo dovuto, maggiorato delle indennità per ritardato pagamento delle spese sostenute per gli avvisi, mediante recupero crediti affidando incarico specifico a legale e/o ufficio e/o a società di recupero crediti con l'iscrizione nei ruoli esattoriali.

Qualora l'iscritto non provveda al pagamento entro il 31 dicembre dell'anno del contributo dovuto, si provvederà alla notifica dell'avviso di inadempimento e costituzione di morosità, oltre ai provvedimenti previsti della legge 7 gennaio 1976, n. 3 - modificata ed integrata dalla legge 10 febbraio 1992 n. 152. Trascorsi i termini sopra richiamati qualora l'iscritto non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva la pratica verrà deferita al Consiglio di Disciplina.

L'Ordine, dopo il 31 dicembre di ogni anno, riscontrato l'inadempimento degli obblighi a carico del professionista comunica all'interessato l'inadempienza, mediante l'invio di avviso, spedito tramite pec con avviso di ricevimento, contenente:

- a) l'inadempienza riscontrata;
- b) l'indicazione degli importi dovuti a titolo di contributi e delle indennità per ritardato pagamento;
- c) l'indicazione che entro quindici giorni dalla data di notifica, l'interessato può proporre eventuali osservazioni in merito alla inadempienza contestata;
- d) l'indicazione che qualora l'interessato non faccia pervenire osservazioni, entro il termine di cui alla lettera c), l'avviso acquista efficacia di accertamento definitivo;
- e) l'avvertenza che, in mancanza di osservazioni nei termini di cui alla precedente lettera c), l'iscritto è obbligato a regolarizzare la posizione;



Qualora il professionista, comunichi di non aver provveduto al pagamento per motivazioni gravi non dipendenti dalla propria volontà, che possano essere documentate ed accertate, il Consiglio dell'Ordine, potrà, sospendere l'applicazione delle indennità per ritardato pagamento di cui al presente regolamento e concordare con il professionista una dilazione sul saldo.

Articolo 9 - Rapporti tra Consiglio dell'Ordine e Consiglio di Disciplina

L'Ordine, esperiti i tentativi per ottenere il pagamento ed accertata la persistente morosità, deferisce gli iscritti morosi al Consiglio di Disciplina entro 3 mesi dalla data di scadenza del pagamento. Il deferimento può avvenire caso per caso oppure attraverso un elenco degli iscritti, purché ciascun nominativo sia accompagnato dalla documentazione comprovante l'inadempimento e le richieste di pagamento inoltrate all'Isritto.

Laddove a fronte del deferimento e prima dell'inizio del procedimento disciplinare l'iscritto proceda al pagamento del dovuto, il Presidente dell'Ordine territoriale comunica immediatamente la circostanza al Presidente del Consiglio di disciplina, inoltrando altresì copia della ricevuta di pagamento.

Articolo 10 - Deferimento al Consiglio di Disciplina

Il Consiglio vigila sul pagamento delle quote da parte di tutti gli iscritti.

Quando la morosità, anche parziale, persista dal 31 dicembre di ciascun anno, l'Ordine territoriale procederà a deferire l'iscritto al Consiglio di Disciplina che dovrà, nel rispetto della normativa di riferimento e all'esito della celebrazione del procedimento disciplinare, comminare nei confronti dell'iscritto la relativa sanzione. La sospensione a tempo indeterminato eventualmente comminata cessa al momento del pagamento da parte dell'iscritto.

Articolo 11 - Sospensione dall'albo per morosità – Revoca della sospensione a seguito di pagamento

La sanzione della sospensione dall'esercizio professionale per morosità è emessa dal Consiglio di Disciplina ed è annotata sull'albo professionale. Il Consiglio Territoriale ha il solo compito di darne pubblicità agli Enti.

Questa è a tempo indeterminato e potrà essere revocata unicamente dal Presidente del Consiglio di disciplina, a seguito del pagamento delle somme pregresse dovute.

In caso di sospensione dall'Albo il contributo è integralmente dovuto per tutta la durata della sospensione, considerato che la stessa non fa venir meno l'appartenenza dell'iscritto all'Albo ma ne impedisce soltanto e temporaneamente l'efficacia dell'iscrizione.



Il Consiglio dell'Ordine, ricevuta notizia di revoca della sanzione della sospensione dal Presidente del Consiglio di Disciplina, procede a revocare il provvedimento di sospensione sull'albo professionale ed a darne Pubblicità agli Enti.

Articolo 12 – Cancellazione

La cancellazione determina l'estinzione dell'obbligo del pagamento del contributo a far data dall'anno successivo a quello della decorrenza del provvedimento. L'iscritto è tenuto al versamento della quota di iscrizione relativamente all'anno in cui è avvenuta la richiesta di **cancellazione**. Non è possibile la cancellazione se l'iscritto non è in regola con tutte le quote pregresse di iscrizione all'albo. Parimenti non è possibile la cancellazione in pendenza di procedura disciplinare.

La cancellazione per decesso dell'iscritto decorre sempre dalla data del decesso; pertanto, nessuna quota potrà essere imposta per gli anni successivi, nel caso in cui si verificano ritardi nella comunicazione da parte degli eredi o per altri motivi.

La cancellazione per la perdita dei diritti civili comporta la cessazione dell'obbligo del pagamento del contributo dall'anno successivo alla data della sentenza.

Il mancato pagamento della quota e degli eventuali arretrati non costituisce in alcun modo tacita richiesta di cancellazione dall'Ordine. Al contrario può dar luogo a giudizio disciplinare.

Articolo 13 - Inesigibilità

La quota annuale può essere dichiarata inesigibile dall'Ordine nei seguenti casi:

- a) decesso dell'iscritto;
- b) reiterata irreperibilità e conseguente impossibilità di promuovere azioni;
- c) antieconomicità dell'azione di recupero;
- d) accertata prescrizione.

In questi casi il credito va dichiarato inesigibile dal Consiglio che, pertanto, ometterà ogni azione successiva finalizzata al recupero. Il Consiglio, a seconda del motivo dell'inesigibilità, ha facoltà di deferire l'iscritto al Consiglio di Disciplina.

Articolo 14 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno 01/01/2023.